

**MEDIAZIONE FAMILIARE E AFFIDAMENTO CONDIVISO**

Pierluigi Mazza<sup>\*</sup>

SOMMARIO: 1. Finalità e caratteristiche del percorso di mediazione familiare – 2. Mediazione e responsabilizzazione dei genitori – 3. La ricerca di un'intesa sull'affidamento condiviso dei figli – 4. Considerazioni conclusive e proposte *de iure condendo*

1.- La mediazione familiare è un percorso, guidato da un mediatore qualificato e articolato in circa 10-12 sedute, volto a ripristinare il dialogo tra genitori coniugati o conviventi *more uxorio* la cui relazione è entrata in crisi a seguito di uno o più eventi traumatici<sup>1</sup>, con l'obiettivo di facilitare il raggiungimento di un accordo per la pacifica riorganizzazione della vita e delle relazioni familiari, con particolare attenzione alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli ed alla condivisione delle responsabilità genitoriali<sup>2</sup>.

---

<sup>\*</sup>Ricercatore di Diritto privato nell'Università degli Studi di Palermo e docente di Istituzioni di diritto privato II e Diritto civile II presso il Polo didattico di Agrigento.

<sup>1</sup> Ad es. lutto, malattia, perdita del lavoro, stress acuto ma anche incapacità di comunicazione e difficoltà di relazione, alta conflittualità, tradimento, aspettative disattese e influenza delle famiglie d'origine.

<sup>2</sup> Lo statuto dell'A.I.Me.F. (*Associazione Italiana Mediatori Familiari*) definisce mediazione familiare «la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi *more uxorio*, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto».

La S.I.Me.F. (*Società Italiana di Mediazione Familiare*) definisce la mediazione familiare «un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato, un terzo neutrale e con formazione specifica (il mediatore familiare appunto), sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale».

Nel progetto della Carta europea sulla formazione dei mediatori familiari dell'A.P.M.F.

La mediazione familiare è una scienza trasversale, in quanto in essa confluiscono elementi di svariate discipline, quali il diritto, la sociologia, l'economia, la biologia, l'antropologia, la storia, la filosofia, la religione, la pedagogia e la psicologia<sup>3</sup>.

È uno strumento efficace per l'attuazione del c.d. «diritto mite»<sup>4</sup>, basato sulla comunicazione, sull'ascolto e sulla ricerca del consenso e della collaborazione delle persone coinvolte<sup>5</sup>.

Dopo la crisi e/o la rottura del nucleo familiare, la mediazione familiare, attraverso una mirata ed appropriata gestione del caso, rappresenta un valido strumento di sostegno e di rinforzo della genitorialità condivisa<sup>6</sup>.

In ambito europeo, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia con legge n. 77/2003, all'art. 13 (*Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti*) stabilisce che «Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori davanti ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno oppor-

---

(*Association pour la Promotion de la Médiation Familiale*) la mediazione familiare viene definita come «un processo nel quale un terzo neutrale e qualificato, il mediatore, è sollecitato dalle parti per ridurre gli aspetti distruttivi del conflitto, che disturbano la comunicazione. La mediazione opera per il riequilibrio della comunicazione tra i coniugi per raggiungere un obiettivo concreto: l'elaborazione autonoma di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che tenga conto dei bisogni di ciascun elemento della famiglia, particolarmente dei figli, e che possa funzionare a lungo termine, nel rispetto del quadro legale esistente».

<sup>3</sup> Sulla mediazione come «scienza» e come «arte», cfr. L. Parkinson, *La mediazione familiare. Modelli e strategie operative*, Trento, 2009, 85.

<sup>4</sup> Cfr. G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, 1992.

<sup>5</sup> F. Occhiogrosso, *Manifesto per una giustizia minorile mite*, Milano, 2009, 92.

<sup>6</sup> Si distingue tra *mediazione parziale, integrata e globale*. il primo modello tratta soltanto le questioni genitoriali focalizzando l'attenzione sugli aspetti psicologico-relazionali; il secondo modello prevede che il mediatore aiuti la coppia a raggiungere accordi su tutti gli aspetti, anche quelli economici, concernenti la riorganizzazione della famiglia a seguito della crisi; il terzo modello si basa sulla collaborazione e la sinergia tra il mediatore familiare e l'avvocato nell'affrontare tutte le questioni (genitoriali, economiche e patrimoniali). Si distingue inoltre tra *mediazione strutturata, trasformativa e terapeutica*, in base alla metodologia adottata e agli obiettivi che essa si prefigge, ed ancora tra *mediazione facilitativa e valutativa*, a seconda del minore o maggiore grado di coinvolgimento del mediatore nella gestione del conflitto e nella individuazione e prospettazione delle soluzioni. Per un approfondimento cfr. Aa.Vv., *La mediazione familiare. Per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio*, a cura di R. Ardone - S. Mazzoni, Milano, 1994, 141 s.

tuni».

Anche la Raccomandazione R (98) 1 del 21 gennaio 1998 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa riconosce la mediazione come «metodo appropriato di risoluzione dei conflitti familiari» e la definisce «un procedimento strutturato dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro». La mediazione ben si attaglia ai conflitti familiari, trattandosi di «dispute particolari, poiché coinvolgono persone che avranno rapporti interdipendenti e continui». Gli obiettivi principali della raccomandazione sono quelli di garantire la tutela dell'interesse del minore al suo benessere, di incentivare l'utilizzo di metodi alternativi di risoluzione delle controversie familiari e di promuovere la mediazione familiare all'interno di strutture pubbliche e private garantendone lo svolgimento prima, durante o dopo un procedimento giudiziario<sup>7</sup>. Inoltre si riconosce l'importanza e la delicatezza del ruolo del mediatore familiare, facilitatore della negoziazione tra le parti, neutrale, imparziale e rispettoso della libertà ed autonomia delle stesse nell'assumere le decisioni che riguardano la loro vita familiare (il mediatore non ha alcun potere di imporre soluzioni alle parti, in quanto non è un giudice), il quale può anche sospendere la mediazione ed inviarle ad uno psicologo o psicoterapeuta o ad un avvocato qualora si rendano necessarie ulteriori e specifiche competenze in relazione al caso concreto. Il mediatore «dovrà avere più in particolare a cuore l'interesse superiore del fanciullo, dovrà incoraggiare i genitori a concentrarsi sui bisogni del fanciullo e dovrà ricordare ai genitori la loro responsabilità primordiale, trattandosi del benessere dei loro figli e della necessità che essi hanno di informarli e consultarli»<sup>8</sup>.

Ancora, la Raccomandazione 1639 (2003) del 25 novembre 2003 del Consiglio d'Europa, all'art. 1 afferma che «La mediazione familiare è un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri d'una famiglia alla presenza d'un terzo indipendente ed imparziale chiamato media-

---

<sup>7</sup> Cfr. A. D'Angelo, *Un contributo per un approccio giuridico allo studio della mediazione familiare*, in *Famiglia*, 2004, 533.

<sup>8</sup> Principio III (VIII) della Raccomandazione R (98) 1 del 21 gennaio 1998 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

tore» e che «l'obiettivo della mediazione è di giungere ad una conclusione accettabile per i due soggetti senza discutere in termini di colpa o di responsabilità. L'accordo raggiunto è ritenuto idoneo ad una pacificazione e ad un miglioramento duraturi della relazione tra i coniugi». Si sottolinea altresì l'esigenza di ascoltare i minori, affinché siano tutelati i loro diritti. Lo scopo principale della mediazione consiste nel «ristabilire, con l'aiuto di un professionista formato nella mediazione, la carenza di comunicazione tra le parti» (art. 7 della Raccomandazione).

La mediazione familiare viene pure indicata come metodo alternativo al sistema giudiziario per la risoluzione dei conflitti familiari transnazionali<sup>9</sup> nel Piano d'azione del Consiglio e della Commissione Europea del 1998 (par. 41, punto d), cui fa riferimento il Libro Verde della Commissione Europea del 19 aprile 2002 sui metodi A.D.R. (*Alternative Dispute Resolution*) in materia civile e commerciale.

Il Regolamento CE n. 2201 del 27 novembre 2003 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, all'art. 55 prevede che «Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, (...) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera».

Infine, la Convenzione sulle relazioni personali che riguardano i fanciulli, firmata il 15 maggio 2003 dal Consiglio d'Europa, all'art. 7 stabilisce che «Quando bisogna risolvere delle controversie in materia di relazioni personali, le autorità giudiziarie devono adottare tutte le misure appropriate per incoraggiare i genitori e le altre persone che hanno dei legami familiari con il fanciullo a raggiungere degli accordi amichevoli a proposito delle relazioni personali con quest'ultimo, in particolare facendo ricorso alla mediazione familiare e ad altri metodi di risoluzione delle controversie».

Da tale breve *excursus* sulla normativa europea si evince il pieno riconoscimento a livello comunitario dell'importanza della mediazione familiare come strumento per la risoluzione dei conflitti familiari e per la tutela dei

---

<sup>9</sup> C.d. «mediazione familiare internazionale».

figli minori specie nelle separazioni.

Ciò nonostante in Italia, a tutt'oggi, ancora manca una legge nazionale sulla mediazione familiare che regolamenti la professione di mediatore familiare (attualmente disciplinata soltanto nell'ambito della recente normativa sulle c.d. «professioni non regolamentate»<sup>10</sup>), sebbene la legge n. 54 del 2006 di riforma del sistema di affidamento dei figli abbia introdotto la facoltà per il giudice di invitare i coniugi in via di separazione ad intraprendere un percorso di mediazione familiare che consenta loro, tramite la riorganizzazione delle relazioni familiari, di raggiungere accordi soddisfacenti per entrambi, nel rispetto del interesse morale e materiale dei figli e nell'ottica della comune assunzione delle responsabilità di genitori.

Già la legge n. 285 del 1997 (*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*), di attuazione in Italia della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, all'art. 4, lett. i, aveva previsto tra i servizi di sostegno alla relazione genitore/figli «i servizi di Mediazione Familiare e di consulenza per le famiglie e i minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali».

In seguito la legge n. 328 del 2000 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) ha previsto l'istituzione di un sistema integrato di servizi sociali che coinvolge gli enti pubblici (Stato, Regioni e Comuni<sup>11</sup>) e i privati (attraverso un sistema di autorizzazione ed accreditamento per partecipare alla rete dei servizi sociali territoriali), secondo un modello solidaristico che «sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona (...). Il sostegno alle famiglie è previsto sia in fase preventiva che in momenti di crisi e di disagio, aiutando i genitori nelle loro funzioni a partire non tanto dalle loro difficoltà, ma dalle loro risorse».

Ancora l'art. 342 *ter* del codice civile, inserito dalla legge n. 154 del 2001 (*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*), nel disciplinare il contenuto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, prevede al comma 2 che «il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni

<sup>10</sup> Legge 14 gennaio 2013, n. 4, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26-01-2013.

<sup>11</sup> I Comuni in particolare agiscono in base ai c.d. «Piani di Zona», che definiscono gli obiettivi, le azioni e le priorità degli interventi comunali, e predispongono la «Carta dei servizi sociali» che illustra i servizi disponibili e le modalità di accesso.

che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati».

E da ultimo la legge n. 112 del 2011, istitutiva dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, fa rientrare tra i compiti dell'*Authority* anche quello di favorire la diffusione della cultura della mediazione e degli istituti volti a prevenire o a risolvere mediante accordi i conflitti che coinvolgono i minori, stimolando la formazione degli operatori del settore.

Un mediatore familiare qualificato – «esperto» – deve possedere determinate attitudini, conoscenze e competenze per poter svolgere l'attività mediativa. Il suo bagaglio di conoscenze deve contenere nozioni sulle tecniche di mediazione e di comunicazione, nozioni di psicologia dell'età evolutiva, della coppia e della famiglia, nozioni di diritto di famiglia (in particolare sul matrimonio, sui diritti del minore e sui procedimenti di separazione e divorzio), nozioni in tema di risorse e servizi sociali, sino alla conoscenza degli aspetti economici e fiscali connessi alla (ri-)organizzazione della famiglia<sup>12</sup>. La preparazione teorica va abbinata alla conoscenza pratica (competenza), acquisita mediante *training* effettuato presso centri pubblici o privati che prestano il servizio di mediazione familiare, e all'attitudine personale a mediare, cioè la capacità di comprendere e gestire in maniera positiva la relazione con i soggetti mediati.

Il mediatore ha il compito di valutare la situazione generale della coppia, facilitare il dialogo tra le parti, sostenere la genitorialità e accompagnare i genitori verso la definizione di accordi condivisi che favoriscano il mantenimento della comune responsabilità genitoriale anche dopo la separazione<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr. la Carta europea sulla formazione dei mediatori familiari del 1992 (parte prima, art. 2) elaborata e patrocinata dall'A.P.M.F. (*Association Pour la promotion de la Médiation Familiale*), associazione privata francese che nel 1990 ha organizzato a Caen il primo Congresso europeo sulla mediazione familiare, sede in cui fu presentato il primo codice deontologico dei mediatori familiari. In Italia le principali associazioni di mediatori familiari, tra le quali spicca l'A.I.Me.F. (*Associazione Italiana Mediatori Familiari*), si sono dotate di un proprio codice deontologico professionale per i mediatori ad esse iscritti.

<sup>13</sup> S. Chiaravalloti - G. Spadaro, *L'interesse del minore nella mediazione familiare*, Milano, 2012, 129. Secondo lo statuto dell'A.I.Me.F. (*Associazione Italiana Mediatori Familiari*) il mediatore familiare è «terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo raggiunto

L'attività deve essere svolta nel pieno rispetto del dovere di riservatezza e del segreto professionale riguardo alle informazioni confidenziali che il mediatore riceve dalla coppia nel corso delle sedute di mediazione. Eccettuati i casi previsti dalle norme del codice di procedura penale che disciplinano il segreto professionale, il mediatore familiare deve attenersi scrupolosamente al segreto con riguardo al contenuto e allo svolgimento dei colloqui e agli accordi eventualmente raggiunti in mediazione. È possibile la sospensione del segreto professionale solo ed unicamente col consenso di tutte le parti. Il rispetto del dovere di riservatezza da parte del mediatore è essenziale perché si possa instaurare con le parti quel clima di fiducia, confidenzialità e collaborazione necessario per il buon funzionamento e la riuscita del percorso di mediazione<sup>14</sup>.

La mediazione familiare può essere: *obbligatoria*, ossia imposta alle parti per legge attraverso il meccanismo della condizione di procedibilità per l'eventuale fase giudiziale ovvero mediante invio coatto da parte del giudice della separazione ovvero ancora tramite la previsione di un obbligo di passaggio preliminare «informativo» in merito alle caratteristiche e alle potenzialità della mediazione presso un centro pubblico o privato di mediazione familiare; *suggesta*, ossia su invito del giudice rivolto alle parti, che restano libere di aderirvi o meno<sup>15</sup>; *volontaria*, quando le parti scelgono autonomamente e concordemente di avvalersi della mediazione al fine di raggiungere un accordo da far successivamente omologare al giudice (ad es. un accordo di separazione consensuale contenente l'intesa sulle modalità per l'affidamento condiviso dei figli).

---

dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità».

<sup>14</sup> L'importanza del dovere di riservatezza e del segreto professionale in mediazione si evince chiaramente dalla recente normativa in materia di mediazione conciliativa civile e commerciale (d. lgs. n. 28/2010, artt. 3, 9 e 10).

<sup>15</sup> La mediazione familiare su invito del giudice, ad avviso dello scrivente, potrebbe essere utilizzata proficuamente in funzione «preventiva» (di una potenziale crisi familiare) anche nei casi di intervento del giudice sul disaccordo dei coniugi circa l'indirizzo della vita familiare e la fissazione della residenza (art. 145, commi 1 e 2, c.c.) e di contrasto sulle decisioni riguardanti l'esercizio della potestà genitoriale (art. 316, commi 2 e 4, c.c.).

2.- La mediazione familiare ha una triplice funzione: preventiva (della collera), curativa (dopo l'esplosione del conflitto) ed educativa (responsabilizzazione genitoriale).

Essa rappresenta un'ottima soluzione allorché le parti siano ancora potenzialmente in grado di contenere l'aggressività, generata dall'inasprimento del conflitto che può portare (o che ha portato) alla separazione, ponendo in primo piano l'interesse superiore dei figli. Non può escludersi peraltro, a priori, che la mediazione conduca ad un accordo di riconciliazione della coppia, in luogo di una separazione consensuale. Ciò dipenderà dal grado di conflittualità delle parti al momento in cui esse intraprendono il percorso di mediazione e dalla effettiva volontà delle stesse, manifestata nel corso degli incontri di mediazione, di separarsi o meno.

Pertanto, l'avvocato competente e lungimirante, al quale si rivolgano i genitori in crisi, dovrà in prima battuta suggerire alle parti di effettuare un colloquio informativo sulla mediazione familiare con un mediatore qualificato, che sappia ispirare fiducia alle parti e convincerle dell'efficacia ed utilità di un simile percorso, specie nell'ottica della salvaguardia dei figli minori, i quali subirebbero per primi le conseguenze dannose della crisi o peggio ancora della rottura del nucleo familiare.

Attraverso un percorso alternativo ed esterno al giudizio, i genitori, assistiti da un mediatore esperto, neutrale, imparziale ed «equivicino» rispetto alle loro sofferenze e ai loro interessi, riacquistano la capacità di assumere in maniera condivisa le decisioni inerenti alla potestà e alla responsabilità genitoriale. Il mediatore utilizzerà tecniche di c.d. «*empowerment*» psicologico, ossia di potenziamento e responsabilizzazione, volte a favorire nelle parti la presa di coscienza dei propri reali bisogni, l'attribuzione al sé dei risultati e degli effetti del proprio agire, la percezione di autoefficacia e competenza, la tendenza motivazionale all'azione e alla gestione, alla fiducia e alla speranza, al cambiamento e all'influenza personale sugli avvenimenti sociali. Tutto ciò potenzia l'autostima e la capacità di assunzione delle proprie responsabilità da parte dei genitori, favorendo la negoziazione degli accordi<sup>16</sup>.

A differenza del consulente tecnico, il quale svolge una perizia tecnica sulla coppia genitoriale all'interno del processo o come ausiliario del giudice o come consulente di parte, partecipando di fatto al conflitto, il mediatore rimane del tutto neutrale, facilitando la comunicazione e favorendo l'ap-

---

<sup>16</sup> S. Chiaravalloti - G. Spadaro, *L'interesse del minore nella mediazione familiare*, cit. 204.



prendimento di nuove dinamiche di relazione all'interno della coppia, rendendo i genitori nuovamente capaci di affrontare con serenità e di comune accordo le più importanti questioni legate allo sviluppo e all'educazione della prole (scelte riguardanti la scuola, la religione, le attività artistico-ricreative, le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, etc.), nella rinnovata consapevolezza che, a prescindere dalle sorti della coppia «coniugale», la coppia «genitoriale» vivrà per sempre<sup>17</sup>.

Nei primi incontri il mediatore, dopo aver edotto le parti sugli obiettivi e sulle regole che presidono alla mediazione, cerca di analizzare lo stile comunicativo ed apprendere tutte le informazioni utili a inquadrare la coppia, per valutare la praticabilità o meno del percorso di mediazione familiare nel caso concreto, evidenziando le risorse o gli eventuali impedimenti alla ridefinizione delle relazioni familiari ovvero le situazioni che escludano a priori la possibilità di mediare la coppia (ad es. tossicodipendenza, malattia mentale, etc.).

Chiarite le risorse, la situazione specifica e gli obiettivi della coppia, ha inizio la fase negoziale della mediazione, in cui si cerca di ragionare sulle possibili soluzioni concretamente praticabili e condivisibili dalle parti, al fine di raggiungere un accordo di complessiva riorganizzazione della famiglia.

3.- Allo scopo di facilitare il raggiungimento di un'intesa tra i genitori, la mediazione si avvale di tecniche specifiche che favoriscono la comunicazione e la negoziazione tra le parti in conflitto. Tra queste si annoverano: lo scindere le persone dal problema; il concentrarsi sugli interessi (specie quelli comuni) e non sulle posizioni; il creare opzioni vantaggiose per entrambe le parti (accordi creativi partendo dalle diversità-divergenze); l'insistere su criteri oggettivi (negoziato c.d. «di principi» o «sul merito»); *problem solving* (tecnica che mira alla oggettivizzazione del problema, utile per il superamento degli *impasse* dovuti all'emotività); *brainstorming* («tempesta di idee», tecnica creativa per la generazione incrociata di idee); *empowerment* («potenziamento» o «responsabilizzazione»); genogramma (genealogia degli affetti e delle relazioni)<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Si parla a tal proposito della funzione di «traghetamento» dalla coppia coniugale alla coppia genitoriale, tipica della mediazione familiare.

<sup>18</sup> Sulle tecniche di negoziazione e mediazione *cf.* S. Chiaravalloti - G. Spadaro, *L'interesse del minore nella mediazione familiare*, cit., 192 s.

Il conflitto può nascere a causa o di risorse limitate contese (spazi, tempo, attenzioni, etc.) o di bisogni fondamentali insoddisfatti (amore, libertà, svago, potere, etc.) o di valori non condivisi (principi, religione, convinzioni personali, etc.). Attraverso il percorso di mediazione si educano le parti in conflitto a comunicare efficacemente e a comprendere il punto di vista altrui, in modo da poter generare idee creative utili a risolvere i contrasti in maniera positiva e costruttiva. In altri termini, il mediatore ha il delicato compito di stimolare la ricerca di soluzioni creative e accordi che risultino accettabili, condivisibili e soddisfacenti per entrambe le parti, senza tuttavia mai imporre soluzioni dall'alto che potrebbero apparire non neutrali rischiando così di far fallire la mediazione. Questo cambio di prospettiva, che implica uno sforzo di comprensione del comportamento altrui e di accettazione della presenza di più visioni sul problema esistente, viene stimolato per mezzo di tecniche che mirano ad instaurare un clima sereno, ad incrementare le relazioni e a far sviluppare la capacità delle parti di generare idee e opzioni soddisfacenti per entrambe (attraverso la pratica degli esercizi di *brainstorming*)<sup>19</sup>.

Il mediatore deve stimolare le parti ad assumere decisioni condivise riguardo alle modalità di affidamento e di mantenimento dei figli, che siano frutto di valutazioni ponderate che tengano conto primariamente dei bisogni e degli interessi dei figli e che siano concretamente praticabili dimodoché gli accordi presi reggano alla vita ordinaria (modalità di affido e di distribuzione delle responsabilità educative; accordi riguardanti l'educazione scolastica e religiosa dei figli; accordi sulla salute; organizzazione del tempo libero; aspetti economici; etc.).

La possibilità di raggiungere in mediazione accordi equilibrati e durevoli nel tempo sull'affidamento condiviso dei figli rappresenta una garanzia per questi ultimi, i quali spesso si trovano a patire «conflitti di lealtà» laceranti in seguito alle separazioni altamente conflittuali dei propri genitori, rimanendo vittime indifese – e sovente strumentalizzate – dei continui litigi e vendette tra i genitori. In tali situazioni la mediazione rappresenta un mezzo particolarmente rapido ed efficace per giungere ad intese che soddisfino pienamente entrambi i coniugi separati in modo da eliminare la conflittualità e favorire il dialogo genitoriale nell'interesse superiore dei figli.

---

<sup>19</sup> Cfr. I. Melidone, *Conflitto e processo di mediazione*, V modulo del Master in Mediazione Familiare CeNAF - Conciliazione Adr, edizione 2012/2013, sede formativa Palermo, 7 e 8.

Una mediazione ben condotta porta una coppia genitoriale a sviluppare un forte spirito di collaborazione per il bene dei figli e la spinge rapidamente a condividere linee educative e di condotta solide, tali da consentire ai genitori di poter affrontare assieme le varie situazioni cui la famiglia dovrà far fronte. Il mediatore competente rende visibile ai genitori la sofferenza dei loro figli, che molto spesso essi non percepiscono perché concentrati esclusivamente sul proprio dolore causato dalla separazione. Il percorso di mediazione decentra l'attenzione dei genitori dalla separazione alla soddisfazione dei bisogni e degli interessi dei figli, attraverso il rilevamento delle risorse della famiglia ed il rafforzamento dei canali comunicativi al fine di rendere capaci i genitori di condividere le proprie scelte sul futuro dei figli: l'organizzazione dei compleanni, le vacanze estive o eventi importanti come futuri matrimoni possono diventare momenti condivisi in cui la comune partecipazione dei genitori non rappresenta un fattore di ansia ma al contrario un momento di gioia familiare. Le capacità negoziali che la mediazione affina faranno parte del patrimonio di ciascun genitore e saranno strumenti essenziali per cercare di prendersi cura dei propri figli in maniera soddisfacente<sup>20</sup>.

Il percorso di mediazione si conclude con la definizione insieme al mediatore di un protocollo o *memorandum* d'intesa fra le parti, contenente i termini degli accordi raggiunti in mediazione (modalità di affidamento condiviso dei figli, aspetti patrimoniali, etc.). Tale accordo potrà essere in seguito sperimentato dalle parti durante un periodo di prova della durata di alcuni mesi, per poi essere eventualmente revisionato, prima di essere presentato al giudice, su ricorso dei genitori, per l'omologazione.

Per le c.d. «famiglie di fatto» il percorso di mediazione familiare è simile a quello delle famiglie legittime: il mediatore facilita il dialogo tra i genitori e li aiuta nella riorganizzazione della vita e delle relazioni familiari, nel pieno rispetto dei bisogni e degli interessi dei figli, e li assiste nella stesura di un protocollo d'intesa che in seguito dovrà essere ratificato dal tribunale.

4.- Alla luce dell'analisi delle caratteristiche della mediazione familiare sin qui svolta, si può affermare con convinzione che essa è uno strumento, alternativo alle vie giudiziarie, pienamente valido ed efficace di «pacificazione genitoriale», indispensabile per l'attuazione del principio di bigenitorialità e

---

<sup>20</sup> In [www.studipsicologiroma.it/media.php](http://www.studipsicologiroma.it/media.php).

per l'applicazione effettiva e duratura dell'affidamento condiviso dei figli nelle separazioni, con un ambito applicativo molto vasto che copre tutte le crisi coniugali che si verificano in prossimità, durante o dopo una separazione, sia nell'ambito della famiglia legittima, fondata sul matrimonio, sia nell'ambito della c.d. «famiglia di fatto», basata sulla convivenza *more uxorio*.

Non si esclude, ma anzi andrebbe potenziato, a parere di chi scrive, l'utilizzo della mediazione familiare con finalità di riconciliazione dei coniugi, in quanto le tecniche di mediazione potrebbero essere efficacemente applicate, come dimostra peraltro l'esito di alcuni casi di mediazione che si sono conclusi proprio con una riconciliazione, anche alle coppie già separate o in odore di separazione nelle quali, tuttavia, non sia ancora avvenuto il c.d. «divorzio psichico» dal coniuge e che mostrino segnali di una possibile riconciliazione, magari attraverso la ricerca di un'intesa che preveda taluni correttivi al precedente assetto familiare entrato in crisi, che potrebbero essere definiti in mediazione familiare e ivi trasfusi in un accordo di riconciliazione espressa dei coniugi.

*De iure condendo*, si rende necessaria l'approvazione di una legge nazionale che regolamenti la professione di mediatore familiare e la formazione dei mediatori familiari, con la costituzione di un albo nazionale dei mediatori familiari, e la fissazione di criteri generali e requisiti specifici per la formazione dei mediatori.

Sarebbe opportuno prevedere un obbligo di informativa sulle potenzialità del percorso mediazione familiare, sia da parte del giudice in udienza anche attraverso l'invito rivolto alle parti a recarsi presso un centro accreditato di mediazione familiare, sia da parte degli avvocati verso i loro clienti attraverso un'informativa scritta sulla mediazione familiare.

Ovvero si potrebbe introdurre l'obbligo dell'informativa preliminare o del tentativo preliminare di mediazione familiare presso un centro accreditato, come condizione di procedibilità del ricorso di separazione<sup>21</sup>.

Alcune proposte di legge sono già state presentate nelle scorse legislature e tra queste merita di essere ricordata la n. 3868 del 2010<sup>22</sup>, intitolata «Istituzione della figura professionale del mediatore familiare», che affonda le radici nell'art. 29 della Costituzione che riconosce la famiglia come una «società naturale fondata sul matrimonio», la cui unità può essere tutelata attraverso

---

<sup>21</sup> Così come avviene in Argentina.

<sup>22</sup> Presentata dall'on. Ida D'Ippolito Vitale alla Camera dei Deputati il 17 novembre 2010.

lo strumento della mediazione familiare. Tra gli obiettivi della proposta di legge vi è il sostegno alla genitorialità, che garantisce la formazione e la responsabilizzazione dei minori, come previsto dall'art. 30 Cost. La mediazione familiare si pone, infatti, a tutela dell'infanzia e della gioventù, età critiche, protette a norma dell'art. 31 della Costituzione. La proposta prevede la costituzione di un'Associazione con funzioni di vigilanza, un Albo nazionale dei mediatori familiari e l'attivazione di servizi di mediazione familiare da parte di regioni ed enti locali nell'ambito delle funzioni disciplinate dalla legge n. 328 del 2000<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr. S. Chiaravalloti - G. Spadaro, *L'interesse del minore nella mediazione familiare*, cit., 149.